

X. MARIO => Statuto e Regolamento
CAS Fiorentina

CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE "FIORENTINA"

Il presente Statuto sostituisce integralmente quello precedentemente approvato dall'assemblea del Centro di Aggregazione Sociale "FIORENTINA" e registrato in data 20/07/98 n. 5847-59-3 pacco 5094.

Arezzo 23/03/2000

Amedei Giovanni
IL PRESIDENTE
Amedei Giovanni

UFFICIO DEL REGISTRO AREZZO

Registrato il 27 MAR 2000

N. 7377 Vol. 24 Serie 3

Pacco N. 275

[Signature]
IL DIRETTORE



STATUTO

Costituzione e scopi

Art. 1

Nello spirito della Costituzione Italiana e in base agli art. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituito un'Associazione non riconosciuta con sede in AREZZO che assume la denominazione di CENTRO AGG. SOCIALE - FIORENTINA -

Art. 2

L'associazione è un centro di aggregazione sociale del Comune di Arezzo a carattere volontario democratico unitario ed antifascista.

Non persegue finalità di lucro.

Aderisce ad un'Associazione Nazionale di promozione sociale.

Art. 3

E' compito dell'Associazione:

- a) promuovere la diffusione della democrazia e del pluralismo;
- b) tutelare il diritto alla libertà, all'uguaglianza, ad accrescere le proprie conoscenze, ad accedere all'informazione alla libera espressione artistica e culturale, a conoscere il mondo viaggiando, a vivere in rapporto positivo con la natura, ad utilizzare liberamente il tempo non occupato dal lavoro;
- c) rispettare l'autonomia individuale delle scelte di cultura, di convinzione religiosa e di vita;
- d) ripudiare la violenza ed ogni forma di sopraffazione e di oppressione nei rapporti fra stati, fra le classi sociali, tra sessi, tra gli individui, all'interno delle famiglie, delle comunità ed istituzioni di ogni tipo;
- e) promuovere il servizio civile, le attività culturali, sportive e ricreative e le forme consortili tra circoli e altre organizzazioni democratiche;
- f) avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale, ai consigli di fabbrica, di scuola e di istituto, per un'adeguata programmazione culturale sul territorio e per la gestione sociale degli impianti e delle istituzioni culturali, turistiche, sportive e ricreative, posti in essere dagli enti pubblici;
- g) organizzare servizi rispondenti ai bisogni culturali, sportivi, turistici, dello spettacolo, della ricreazione, del riposo e dell'assistenza dei soci, compresa anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente ai soci;
- h) tutelare e cercare condizioni di risparmio nell'acquisto di beni per i propri associati;
- i) organizzare iniziative, attività culturali, sportive, turistiche e ricreative in conformità alle finalità istituzionali contenute nel presente statuto;
- j) utilizzare la propria sede in qualunque modo possa contribuire al raggiungimento dei fini statutari sopra previsti, occupando direttamente gli spazi
- l) Realizzare un luogo di incontro e di iniziative, che vedano gli associati come protagonisti e destinatari, aperto anche a tutti i cittadini;
- m) Organizzare servizi e sviluppare programmi di carattere ricreativo, sociale e culturale, con lo scopo di prevenire e rimuovere eventuali situazioni di isolamento e di emarginazione.
- n) Promuovere ed incentivare ogni forma possibile di integrazione sociale dei cittadini maggiormente svantaggiati;
- o) promuovere incontri e rapporti di collaborazione con le Associazioni, le scuole, gli Enti e tutte le componenti sociali del territorio, senza discriminazione alcuna;

I soci.

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini che condividono gli scopi del presente statuto e siano residenti nel territorio del Comune di Arezzo, salvo deroga straordinaria del Consiglio direttivo che può deliberare l'iscrizione di cittadini non residenti ma che non abbiano commesso gravi azioni a danno dell'Associazione. Ogni cittadino può aderire ad un solo Centro del Comune di Arezzo.

Art. 5

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
- b) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 6

La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale. E' compito dell'Associazione ratificare tale ammissione entro 30 giorni.

Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 7

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa.

I soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi dirigenti - potendo anche essere eletti -, per l'approvazione dei rendiconti consuntivi e dei bilanci preventivi

ecc. , garantendo la democraticità dell'associazione.

Art.8

I soci sono tenuti :

- al pagamento della tessera sociale, delle quote annuali e dei contributi democraticamente richiesti comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie, tale contributo rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è, in nessun caso rimborsabile o trasmissibile;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art.9

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rifiutano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- d) quando tengano in privato o in pubblico riprovevole condotta.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova tassa di iscrizione, dopo almeno sei mesi dall'avvenuta radiazione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea dei soci.

I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

Patrimonio sociale.

Art.10

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare di proprietà dell'Associazione; e immobiliare concesso in uso dal Comune di Arezzo
- b) dai contributi, erogazioni, e lasciti diversi;
- c) dal fondo di riserva.

Art.11

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Bilancio

Art.12

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura.

Art.13

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

- il 10% al fondo di riserva
- il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature; nonché per ogni altro investimento conforme alle finalità del presente statuto. E' esclusa qualsiasi ripartizione degli utili fra i soci.

Art.14

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie. Le assemblee sono convocate con annuncio scritto recapitato a domicilio almeno otto giorni prima della riunione, ovvero con annuncio scritto, affisso nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della medesima.

Art.15

L'assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile dell'anno successivo. Essa:

- elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il bilancio;
- procede alla nomina delle cariche sociali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21 e 22
- approva gli stanziamenti per le iniziative previste dal comma 2 dell'Art. 13 del presente statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Art.16

L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il consiglio lo reputi necessario;
- ogniqualvolta ne faccia richiesta il Collegio Sindacale;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci.

L'assemblea dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art.17

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. mentre, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno salvo quanto disposto dal successivo art.18. La seconda convocazione può aver luogo mezz'ora dopo la prima.

Art.18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione del circolo, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

Art.19

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

Art.20

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro verbali.

Consiglio Direttivo

Art.21

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 15 consiglieri eletti fra i soci. Il Consiglio resta in carica ___ anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art.22

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine alle attività svolte dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario compongono la presidenza; è riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di 1/3 dei suoi componenti, le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Art.23

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta lo ritenga necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'Associazione.

Art.24

Il Consiglio Direttivo deve:

- a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) redigere i bilanci;
- d) compilare progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'assemblea;
- e) stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale; tuttavia la stipula dei contratti aventi per oggetto l'acquisto o l'alienazione di beni immobiliari, contrazione di mutui ipotecari o comunque ipoteche sui beni sociali, fatto salvo il patrimonio immobiliare assegnato dall'amministrazione comunale dovrà essere preventivamente autorizzata dall'assemblea ordinaria degli associati;
- f) formulare regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- g) deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Presidente

Art.25

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, rappresenta il circolo di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di assenza e di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Collegio Sindacale.

Art.26

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. I Sindaci restano in carica due anni e sono rieleggibili: è presieduto da persona di idonea professionalità, iscritto al collegio dei ragionieri o all'ordine dei dottori commercialisti.

Nelle riunioni del Consiglio essi non hanno diritto di voto deliberativo ma solo a quello consultivo.

Collegio dei probiviri: E' eletto dall'assemblea dei soci e si compone di tre membri che provvederanno alla nomina del Presidente del collegio.

Scioglimento dell'Associazione

Art.27

La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti all'assemblea di cui la validità data dalla partecipazione di almeno 50% del corpo sociale.

Art.28

In caso di scioglimento l'assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art.27, sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più fini di utilità generale procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci, fatto salvo il patrimonio immobiliare assegnato dall'amministrazione comunale.

Disposizione finale.

Art.29

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile, del regolamento interno e le disposizioni delle Leggi vigenti.

